



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023) DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI PREVENZIONE INCENDI, EX ART. 4 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1° AGOSTO 2011 N.151 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA' - DL 50/22 ART. 42. COMPLEMENTARIETA' PNRR M4C1I3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – AREA SUD – ANNO 2023 (C.O. 5079 - CUP C12B22000380006) - CIG BBF5C7A381.

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Ing. Emanuele PENNAZIO, domiciliato per la carica in Torino (TO), 10152 Via Antonio Bazzi n. 4, ed il soggetto aggiudicatario Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO con sede in Torino (TO) 10136 Via Guglielminetti n. 22 Partita I.V.A. 04613590019, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4510 in data 24.07.2026, esecutiva in pari data, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'incarico per le procedure di prevenzione incendi come di seguito specificato:
 - a) Redazione dell'Asseverazione tecnica a corredo della Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio) ex art. 4, D.P.R. 151/2011, per n. 10 edifici scolastici;
 - b) Relazione Tecnica per Attività 67, di cui al punto 3 dell'art. 4 del Decreto 7 agosto 2012, al fine di avviare le procedure antincendio per la successiva presentazione della Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio) ex art. 4, D.P.R. 151/2011;
 - c) Assistenza al sopralluogo di verifica tecnica effettuato da parte del Comando Provinciale dei VV.F di Torino.

Edifici scolastici siti in:

- via Acciarini n. 20 – Scuola Primaria - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;
- via Baltimora n. 76 – Scuola Primaria - attività 67/4/C e Scuola d'Infanzia Statale - attività 67/2/B del D.P.R. 151/2011;
- via Ada Negri n. 21 – Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria - attività 67/4/C - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;
- via Romita n. 19 – Complesso scolastico - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;
- strada Castello di Mirafiori n. 45 – Complesso scolastico - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011.
- piazza Guala n. 140 – Scuola d'Infanzia Municipale - attività 67/2/B del D.P.R. 151/2011;
- via Montevideo n. 11 – Scuola Primaria - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;
- via Nichelino n. 7 – Scuola Secondaria di I grado - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;
- via Ventimiglia n. 128 – Scuola Primaria - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011;
- via Tunisi n. 102 – Scuola Secondaria di I grado - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011.

2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 114, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, comporta principalmente l'esecuzione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti prestazioni:

La redazione di Relazione Tecnica per l'Attività 67, di cui al punto 3 dell'art.4 del Decreto 7 agosto 2012 al fine di avviare le procedure antincendio per la successiva presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio riguardano le seguenti fasi operative:

- Fase 1: Verifica dello stato di fatto, analizzando la documentazione relativa all'immobile ed effettuando sopralluoghi comprese le indagini a campione sulle murature e sui solai esistenti, le certificazioni delle compartimentazioni antincendio esistenti relazionate alle indicazioni dell'esame progetto approvato dal Comando dei VV.F.
- Fase 2: Verifica delle certificazioni delle compartimentazioni esistenti, sia orizzontali che verticali, che degli apprestamenti impiantistici e delle certificazioni relative alle compartimentazioni esistenti, con redazione di CERT REI e DICH PROD, che costituiscono le compartimentazioni stesse.
- Fase 3: Sopralluogo e prove funzionali degli impianti e degli apprestamenti ai fini antincendio, redazione della relazione di collaudo dell'impianto idrico antincendio.
- Fase 4: Redazione Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio ai sensi del D.M. 07.08.2012 inoltre raccolta documentale e rilascio di As-Built per archiviazione.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista incaricato in possesso dei requisiti necessari.

Si sottolinea che il nominativo degli edifici scolastici indicati al precedente Articolo 1, potrebbe variare a seguito di mutate esigenze dell'Amministrazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Progetto e *Responsabile dei Lavori*.

2. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto e *Responsabile dei Lavori* nella persona dell'Arch. Marcello FRANCIONE, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Dipartimento Divisione Manutenzioni Edifici Comunali - Servizio Edilizia Scolastica e dal Dirigente del Servizio, Ing. Emanuele PENNAZIO, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

2. Il Professionista antincendio deve essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi del comma 4, art.16, del D.lgs 139/2006, di comprovata esperienza, in particolare per ciò che riguarda la tematica della prevenzione incendi.
3. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il

principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).**

L' Aggreditario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 del presente Contratto.

Per l'investimento di cui alla Missione 5 – Componente 2 - M5C2I2.2 "Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura" devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30, aggiornate per ultimo con la circolare n. 22 del 14 maggio 2024:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

L'esclusione delle suddette attività è già stata definita nella Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, ricompresa nella "Relazione specialistica DNSH" allegata al Progetto Esecutivo approvato. In particolare, nella lista di esclusione sono ricomprese anche le caldaie a gas. Tale divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

Nel caso in cui l'Aggreditario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l' Aggreditario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggreditario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 11.

Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l' Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 11.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 11.

- ***Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.***

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- ***Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.***

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

- ***Obbligo specifico del PNRR al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità.***

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

- ***Obbligo specifico del PNRR relativo alla comunicazione, pubblicità informazione e trasparenza.***

Art. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare di incarico è stabilito entro 30 giorni dalla fine lavori e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo per garantire il rispetto delle tempistiche di rendicontazione, salvo diverse ed eventuali disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del servizio, così come previsto dall'art. 126 Codice, potranno essere applicate le penali previste nel presente Contratto.

Art. 5 – GARANZIE

1. Considerate le strette tempistiche poste dalla tipologia di finanziamento, di cui all'art. 6 comma 6 del presente contratto, nonché l'urgenza della prestazione, ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di poter procedere con l'esonero della costituzione della garanzia definitiva.

Art. 6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale per la procedura di prevenzione incendi e redazione relazione tecnica è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17/06/2016 , con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario pari al 3,41%, ed ammonta ad Euro 57.005,49, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti. L'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 dispone che per i contratti di servizi di ingegneria e architettura affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 24.03.2026, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

2. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.
3. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23.01.2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
5. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La spesa per il corrispettivo è finanziata nell'ambito del Fondo di cui all'art. 42 del DL 50 del 17.05.2022, convertito in Legge il 15.07.2022, n. 91.

Art. 7 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 8 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., , *alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", alla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante " Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", così come modificata dalla L. 41/2023, e le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.*
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31.12.2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022, *e il Protocollo D'intesa per il Monitoraggio e il Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico E Di Investimento Previste Nel Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) adottato con Deliberazione G.C. 4/10/2022 n. 652.*
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpdp-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10.12.2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa

disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art. 3 DPR 642/1972 mediante modello F24 ELIDE prot. n. B0200802573280726-8736210 del 28.07.2026.

Torino, lì 03.08.2026.

L'AFFIDATARIO:

Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Ing. Emanuele PENNAZIO
(firmato digitalmente)